



Provincia di Biella

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Determinazione del Dirigente/Responsabile

Determinazione n. **43** del **15/01/2021**

Oggetto: Aggiornamento del provvedimento di A.I.A rilasciato con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 214 del 14/02/2020 in capo alla Società Tintalana S.r.l. per l'installazione I.P.P.C. ubicata in Via Roma n. 115/117 nel Comune di Sagliano Micca (BI).

Dirigente / Responsabile P.O. STEVANIN GRAZIANO

Responsabile del Procedimento STEVANIN GRAZIANO

Il Dirigente/Responsabile

| | | | |
|-----------------|---------------------|---|------------------|
| Impresa: | Tintalana S.r.l. | | |
| Sede legale: | Corso Europa n. 7 | Comune: Milano | Cap: 20122 |
| Sede operativa: | Via Roma n. 115/117 | Comune: Sagliano Micca (BI) | Cap: 13816 |
| Codice Fiscale: | 03220140986 | Partita IVA: 03220140986 | Cod. SIRA: 21613 |
| Telefono: | 015/474100 | P.E.C.: rappresentanzebiellesisl@legalmail.it | |

La Società Tintalana S.r.l., per la propria sede operativa ubicata in Via Roma n. 115/117 nel Comune di Sagliano Micca (BI), è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 214 del 14/02/2020 confluita nel provvedimento finale dello SUAP del Comune di Sagliano Micca n. 2937 del 16/06/2020.

Nella predetta Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 214 del 14/02/2020, nell'Allegato E – Prescrizioni per il contenimento del rumore, era contenuta la seguente prescrizione per l'Azienda:

“L'Azienda dovrà provvedere, entro 90 giorni dal rilascio dell'AIA, a completare la campagna di monitoraggio acustico (con rilevazione anche del rumore residuo) al fine di escludere superamenti dei limiti di legge, con particolare attenzione a verificare l'assenza di superamenti dei limiti differenziali in ambiente abitativo presso il ricettore R02. Copia della relazione contenente gli esiti dei rilievi dovrà essere trasmessa al Comune, alla Provincia ed al Dipartimento dell'ARPA Piemonte competenti territorialmente”.

Con nota pervenuta al prot. n. 15425 del 03/09/2020, la Società Tintalana S.r.l. ha presentato a questa Amministrazione la richiesta di proroga di 90 giorni per il completamento della campagna di monitoraggio acustico, prevedendo di presentare lo stesso entro il 14/12/2020, dato che per cause imputabili sia alla gestione dell'emergenza COVID-19 che per la crisi produttiva in corso nel settore tessile, lo stabilimento non aveva raggiunto il pieno regime produttivo e pertanto il monitoraggio eseguito non sarebbe stato rappresentativo.

La Provincia di Biella, con nota prot. n.16053 del 14/09/2020 considerate le motivazioni asserite e le ragionevoli tempistiche necessarie, aveva acconsentito alla proroga richiesta.

La Tintalana S.r.l., con nota pervenuta al prot. n. 23921 del 18/12/2020, ha richiesto un'ulteriore proroga per il completamento della campagna di monitoraggio acustico, dato che per la discontinuità lavorativa e l'incertezza del mercato economico verificatisi nel 2020 ha dovuto riprogrammare l'attività lavorativa, sospendendo, sino a data da destinarsi, il lavoro notturno, trovandosi così impossibilitata dal poter eseguire il monitoraggio prescritto, impegnandosi ad effettuare tali rilevazioni alla riattivazione delle lavorazioni notturne.

Si rende pertanto necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 214 del 14/02/2020, modificando la prescrizione contenuta nell' allegato "E – Prescrizioni per il contenimento del rumore", circa il completamento della campagna di monitoraggio acustico richiesta presso il ricettore R02 durante il periodo notturno.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore.

Il Dott. Graziano Stevanin, Dirigente del Servizio Rifiuti - V.I.A. – Energia e Qualità dell'Aria -Acque Reflue e Risorse Idriche, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria condotta dal Geom. Fulvio Manacorda

DETERMINA

1. Di aggiornare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, l'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla Società Tintalana S.r.l., per la propria installazione I.P.P.C. ubicata in via Roma n. 115/117 nel Comune di Sagliano Micca (BI), rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 214 del 14/02/2020 confluita nel provvedimento finale dello SUAP del Comune di Sagliano Micca n. 2937 del 16/06/2020.
2. Di sostituire l'Allegato "*E – Prescrizioni per il contenimento del rumore*" della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 214 del 14/02/2020 con l'allegato "*E – Prescrizioni per il contenimento del rumore*" al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di fare salve tutte le ulteriori prescrizioni contenute nella citata Determinazione Dirigenziale n. 214 del 14/02/2020 di rilascio dell'A.I.A., qualora non in contrasto con il presente atto.
4. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con la Determinazione Dirigenziale n. 214 del 14/02/2020, confluita nel provvedimento finale dello SUAP del Comune di Sagliano Micca n. 2937 del 16/06/2020.
5. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata.
6. Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni tramite lo SUAP territorialmente competente.
7. Di stabilire che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.P.R. 59/2013, l'efficacia del presente atto è subordinata all'emanazione di un provvedimento di recepimento da parte dello SUAP territorialmente competente.

8. Di stabilire che il provvedimento conclusivo rilasciato dallo SUAP deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
9. Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Sagliano Micca allo scopo di consentirne il recepimento.

Allegato E – Prescrizioni per il contenimento del rumore

L'Azienda ha svolto una campagna di monitoraggio acustico nell'intorno dello stabilimento al fine di verificare la rispondenza delle emissioni sonore con i limiti di legge. I risultati delle misurazioni, effettuate tra il 28 e 29 novembre 2019, sono riportati nella relazione tecnica

"R_SIA_3_19_str_bi" redatta dalla studio tecnico ENVIA, tecnico competente in acustica Dott. Stefano Roletti (iscritto al n° 4885 dell'Elenco Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica). Dall'esame della suddetta relazione emerge quanto segue:

L'area di indagine è stata individuata in modo da ricomprendere gli edifici più prossimi all'azienda, che il tecnico valuta come più esposti alle emissioni sonore dello stabilimento. Altri ricettori posti a maggiore distanza, come ad esempio gli edifici residenziali posti lungo Vicolo Serpantiero, non sono stati inclusi. Si ritengono accettabili le scelte operate dal proponente, si segnala tuttavia che, dal momento che alcune delle segnalazioni di molestie pervenute negli anni passati provenivano proprio da tali ricettori, sarebbe stato opportuno prevedere un punto di verifica anche in tale zona.

Relativamente alla verifica sul rispetto dei limiti differenziali la metodologia di valutazione adottata, alquanto articolata e che non ha contemplato la rilevazione del rumore residuo ma solo una sua stima, sembra presentare alcune criticità, in particolare per quanto riguarda i livelli notturni presso il ricettore R02. Gli aspetti critici che si rilevano sono i seguenti:

Dalle tabelle inserite nella relazione (pag. 40 e seguenti) si deduce che il rumore residuo è stato stimato a partire dal rumore ambientale misurato (L_a) e dal rumore specifico della sorgente (L_s) secondo la relazione $L_r = L_a - L_s$. Il rumore specifico della sorgente è stato a sua volta ricavato dal rumore ambientale, assumendo come parametro di riferimento il livello statistico percentile L90. Osservando il grafico del tracciato sonoro relativo al punto di monitoraggio M02 (pag. 30), si nota che nelle ore centrali della notte il livello sonoro tende progressivamente a stabilizzarsi (a causa verosimilmente della riduzione del traffico veicolare) risultando quasi costante, vi sono però alcuni intervalli in cui il rumore subisce una diminuzione. Il parametro L90, così come è stato estrapolato, sembrerebbe rappresentare più queste fasi di "minimo" che il livello medio della sorgente. Ciò porterebbe a sottostimare il dato relativo alla sorgente e di conseguenza a sovrastimare il rumore residuo.

Sempre dallo stesso grafico, si osserva come poco dopo le ore 04.30 del 29 novembre il livello sonoro subisca una drastica riduzione, come vi fosse stato lo spegnimento totale o parziale dello stabilimento (a pagina 15 si afferma che l'azienda ha sospeso le attività alle ore 06 della stessa giornata). In particolare la differenza che si riscontra sui livelli statistici L90 "prima" e "dopo" è anche dell'ordine di 15 dB(A) e oltre, motivo per cui sembrerebbe che lo stabilimento sia la sorgente acustica dominante nelle ore centrali della notte. Si evidenzia altresì che la media degli L90 su intervalli di 30 minuti, escludendo la porzione di misura successiva alle ore 04.30, risulterebbe di 48,5 dB(A) anziché 47,6 come indicato a pagina 30.

I risultati dell'indagine fonometrica evidenziano la sostanziale conformità ai limiti di immissione in ambiente esterno in tutti i punti di campionamento anche se si osserva una situazione che appare "border line" in corrispondenza del ricettore R02.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che la campagna di monitoraggio effettuata sia sostanzialmente sufficiente ad attestare il rispetto dei limiti di legge nell'intorno dello stabilimento in quasi tutti i punti di verifica individuati. Si rileva tuttavia che presso il ricettore R02 la conformità ai limiti appare più incerta, in particolare per quanto riguarda il periodo notturno, pertanto, **si richiede che l'Azienda provveda, entro 90 giorni dalla riattivazione delle lavorazioni notturne, a completare la campagna di monitoraggio acustico (con rilevazione anche del rumore residuo) al fine di escludere superamenti dei limiti di legge, con particolare attenzione a verificare l'assenza di superamenti dei limiti differenziali in ambiente abitativo presso il ricettore R02. Copia della relazione contenente gli esiti dei rilievi dovrà essere trasmessa al Comune, alla Provincia ed al Dipartimento dell'ARPA Piemonte competenti territorialmente.**

Il Dirigente/Responsabile

STEVANIN GRAZIANO